

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERONESI, BOSSO, CATALDO, NICOLETTI, PESERICO**  
e **ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1967

Proroga delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, in favore dei territori montani

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 30 giugno 1967 scade, come è noto, la legge 25 luglio 1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani.

Tutto lascia prevedere che una nuova legge sulla montagna non potrà entrare in vigore con il 1° luglio prossimo venturo; risulta infatti che un provvedimento è in fase di studio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che allo stato, in materia non sono state prese iniziative parlamentari.

Per evitare quanto è accaduto con il Piano verde n. 2, sollecitiamo — anzitutto — che una nuova legge organica in favore dei territori montani venga presentata, discussa ed approvata nel più breve tempo possibile e ciò anche per assicurare quella continuità di finanziamenti, la cui interruzione non potrà che ripercuotersi negativamente sull'intera economia nazionale ed in particolare su quella montana.

Con il presente disegno di legge ci limitiamo a proporre la proroga delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste nella

legge n. 991, agevolazioni che — come è noto — riguardano, tra l'altro, l'imposta terreni, l'imposta sul reddito agrario, nonché l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati; le agevolazioni di cui sopra dovrebbero essere prorogate sino all'emanazione dei nuovi provvedimenti in favore dei territori montani.

È auspicabile che nei suddetti nuovi provvedimenti la materia venga organicamente regolata, estendendo le agevolazioni fiscali, oggi limitate alle sole quote erariali, all'intero carico dell'imposta fondiaria, comprensiva delle sovrimposte comunali e provinciali, ed ampliando la sfera di applicazione dei benefici fiscali e previdenziali anche in favore dei territori collinari.

Al fine di sollecitare la discussione e l'approvazione del presente disegno di legge, rileviamo che non è prevista nel bilancio finanziario dello Stato alcuna maggiore entrata in relazione alla decadenza dei benefici fiscali e contributivi che con il presente disegno di legge si intendono prorogare.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Sono prorogate, sino all'emanazione di nuovi provvedimenti in favore dei territori montani, le agevolazioni fiscali e previdenziali previste nella legge 25 luglio 1952, numero 991 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.